



CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Seconda Sezione Civile

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:

Dott. Nicolò Crascì

Presidente rel.

Dott. Massimo Lo Truglio

Consigliere

Dott. Sergio Florio

Giudice onorario ausiliario

Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 871/2019 R.G.A.C.C.,

promossa da:

Emidia

,
Appellante

contro:

Margherita

) e

Giuseppina

),

rappresentate e difese per procura in atti dagli

presso i cui indirizzi di p.e.c. sono elett.te domiciliate,

Appellate

OGGETTO: opposizione all'esecuzione.

Venuti all'udienza del 5.10.2020 i difensori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi integralmente alle domande, eccezioni e difese rispettivamente formulate in precedenti atti e verbali di causa.



Posta la causa in decisione – e scaduti i termini già assegnati, ex art. 352 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica – la Corte ha osservato.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 615, comma secondo, c.p.c. del 27.4.2015 Emidia proponeva opposizione all'espropriazione immobiliare contro il terzo proprietario instaurata nei suoi confronti dalle germane Margherita e Giuseppina giusta atto di pignoramento del 25.2.2014 (trascritto il 12.3.2014 ai nn. 9426/7304) che, sottoponendo a vincolo la metà indivisa già facente capo al di lei coniuge della villa in (censita in catasto urbano al foglio 3, part. , aveva dato luogo al procedimento di esecuzione iscritto presso la competente Sezione del Tribunale di Catania al n. 272/2014 R.G.

Opposizione mercè la quale eccepiva:

- che l'ipoteca che la Immobiliari S.r.l. aveva iscritto addì 22.12.93 ai nn. 42831/5418 (e che era stata rinnovata il 23/10/2013 ai nn. 50812/4146) a peso della quota di proprietà immobiliare infine attinta da detto pignoramento – quota che essa essendo già proprietaria dell'ulteriore metà dello stesso immobile, aveva acquistato giusta sentenza del Tribunale di Catania (Sezione Distaccata di Mascalucia) n. 139/2008 del 26.2.2008 che, a definizione del giudizio di divisione disposto ex art. 600 c.p.c. in seno al procedimento di espropriazione immobiliare già instaurato nei confronti dell'Alì dalla medesima con atto di pignoramento dell'11.4.2000 (iscritto presso la competente Sezione del Tribunale di Catania al n. 89/2000 R.G.), aveva accolto la sua istanza di assegnazione – si fosse estinta ai sensi dell'art. 2825, commi quarto e quinto, c.c. dopo che essa aveva ottemperato, versando a chi di dovere la relativa somma, al dispositivo di detta sentenza che aveva determinato *“la somma da corrispondere, a titolo di valore della quota, da parte della convenuta Emidia in complessivi € 450.000,00, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, e sulla somma così*



rivalutata dovranno essere corrisposti gli interessi legali dalla data della domanda al soddisfo”,

- che la stessa ipoteca, anche a ritenersi che non si fosse estinta, non le fosse comunque opponibile poichè della scrittura privata del 23.1.2007 sul fondamento della quale le due quali nuove titolari del credito per il soddisfacimento coattivo del quale era stata precedentemente instaurata detta procedura esecutiva iscritta al n. 89/2000 R.G., avevano spiccato nuovo precetto – scrittura mercè la quale si sanciva che *“ogni diritto ed azione nascente dai titoli azionati [ed in particolare dal decreto ingiuntivo a suo tempo ottenuto in forza dei titoli cambiari del complessivo importo di £ 510.000.000, a firma CIG S.r.l. ed avallati da che - all’atto del contratto preliminare di compravendita stipulato il 4.9.93 tra la Immobiliari S.r.l. e la compianta Sig.ra Carmela ved. - quest’ultima aveva corrisposto in conto prezzo, contratto infine risolto consensualmente con scrittura transattiva del 28.12.95, n.d.r.] sono di esclusiva loro pertinenza quali aventi causa di Carmela ved. nei confronti della quale, in virtù della citata scrittura 28.12.95, si è verificata la successione a titolo particolare nel processo esecutivo pendente n. 89/2000 R.G. che è stato seguito dalla S.r.l., dopo la suddetta data del 28.12.95, solo nell’esclusivo interesse dell’effettiva titolare del credito Sig.ra Carmela”* - non era stata curata l’annotazione nei pubblici registri immobiliari in margine all’iscrizione ipotecaria: soltanto l’annotazione imposta dall’art. 2843 c.c. – si deduceva - essendo infatti idonea a determinare la trasmissione dell’ipoteca in uno con il credito a garanzia del quale sia stata presa,
- che, in ogni caso, dovesse riconoscersi che il credito - garantito dall’ipoteca *de qua* - per il soddisfacimento del quale già la Immobiliari S.r.l. aveva (come s’è visto) adito le vie esecutive si fosse estinto per prescrizione, atteso che dalla predetta data del primo pignoramento



dell'11.4.2000 (di cui tenersi conto una volta che il procedimento di esecuzione derivato dallo stesso pignoramento si era, successivamente alla sua sospensione giusta ordinanza del 22.3.2012, estinto ex art. 624, comma terzo, c.p.c., ancorchè non ne fosse stata ancora resa formale declaratoria) a quella del 13.2.2014 - di notifica del nuovo precetto delle due - erano trascorsi (in carenza di ulteriori atti interruttivi) più di dieci anni.

Chiedeva dunque detta Emidia che, per i motivi così riassunti, l'esecuzione incoata con detto atto di pignoramento del 25.2.2014 fosse immediatamente sospesa.

Margherita e Giuseppina contestavano con la loro comparsa di risposta la fondatezza dei motivi di opposizione della opposizione che il precedente G.E. riteneva, in effetti, non assistita da *fumus boni juris*, ciò per cui con ordinanza del 13.2.2016 rigettava la formulata istanza di sospensione, indi fissando il termine per l'introduzione di pedissequo giudizio di merito.

Giudizio di merito che la instaurava con tempestiva citazione del 16.5.2016, con cui chiedeva infine all'adito Tribunale di: *"a) accertare e dichiarare l'inesistenza, in capo alle signore Margherita e Giuseppina del diritto di procedere ad esecuzione forzata in danno della signora Emidia stante l'estinzione dell'ipoteca giudiziale iscritta il 22/12/1993 ai nn. 42831/5418 e rinnovata il 23/10/2013 ai nn. 50812/4146, nonché la prescrizione dei crediti portati in esecuzione; b) per l'effetto, dichiarare improcedibile o comunque estinguere la procedura esecutiva immobiliare n. 272/2014 R.G.E.; c) ordinare la cancellazione sia del pignoramento trascritto presso l'Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Catania il 12/03/2014 ai nn. 9426/7304, sia dell'ipoteca giudiziale iscritta presso l'allora Conservatoria dei Registri Immobiliari di Catania (oggi Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare) il 22/12/1993 ai nn. 42831/5418, sia dell'ipoteca in rinnovazione iscritta presso l'Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Catania il 23/10/2013 ai nn. 50812/4146, nonché di ogni altra trascrizione ed iscrizione eseguita in forza e in virtù di crediti e titoli ormai prescritti; d) condannare le convenute signore Margherita e*



Giuseppina al risarcimento del danno da responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.

Costituitesi nuovamente in contraddittorio, Margherita e Giuseppina chiedevano che, dandosi seguito al corretto rigetto dell'istanza di sospensione già rivolta dalla al G.E., la proposta opposizione - destituita di alcun giuridico fondamento - fosse infine rigettata.

Essendo nelle more, in mancanza dunque di una sua sospensione, il procedimento esecutivo progredito la prima che potesse essere disposta la vendita forzata del cespite staggito, chiedeva, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2858 e degli artt. 2889 e segg. c.c., che le fosse consentito di esercitare la facoltà di liberare lo stesso cespite dall'ipoteca *de qua*, ciò per cui ex art. 792 c.p.c. depositava su libretto di deposito bancario vincolato all'ordine del Giudice dell'Esecuzione la somma di € 310.000,00, pari al montante ipotecario: giudice che con ordinanza del 27.3.2018 - ritenuto che *“il fatto che la abbia versato una somma di denaro pari al montante ipotecario determina l'impossibilità di procedere in via esecutiva nei suoi confronti quale terzo acquirente di un bene ipotecato”* e che dovesse *“pertanto dichiararsi l'improcedibilità della presente procedura esecutiva, con conseguente cancellazione della trascrizione del pignoramento”* – anche ai sensi dell'art. 794 c.p.c. *“dichiara l'improcedibilità della presente procedura esecutiva; [.....] autorizza lo svincolo, in favore di Margherita e Giuseppina, della somma di € 310.000, oltre eventuali interessi maturati sino ad estinzione del libretto della Banca Agricola Popolare di Ragusa n. rapporto 5172416”.*

Di tanto riteneva di dover prendere atto con valenza affatto assorbente il giudice dell'opposizione che, raccolte le conclusioni delle parti, con sentenza n. 4134/2018 del 19/10/2018 concludeva che, in diretta conseguenza di detta ordinanza di improcedibilità del 27.3.2018, fosse cessata la materia del contendere; ad ogni buon fine soggiungendo che *“anche nel merito la presente opposizione non sarebbe meritevole di accoglimento. Infondate infatti si appalesano l'eccezione di prescrizione dei titoli esecutivi in virtù dei quali le convenute odierne hanno*



agito (decreto ingiuntivo in surroga di _____ srl, sentenza di scioglimento della comunione con statuizione di conguaglio del valore della quota ad _____ Emidia); nessuna prescrizione, pertanto, è intervenuta. Con l'instaurarsi della procedura esecutiva immobiliare n. 272/2014 si è interrotta nuovamente la decorrenza della medesima prescrizione, senza dire dell'efficacia interruttiva permanente degli spiegati atti di intervento nella procedura 89/2000 RGE. Le parti del processo esecutivo n. 272/2014 RGE hanno prestato acquiescenza all'ordinanza che ha dichiarato l'improcedibilità, provvedendo a dare esecuzione a quanto disposto dal GE medesimo che ha ordinato anche lo svincolo in favore di Margherita e Giuseppina _____ della somma di euro 310.000,00, oltre interessi maturati sino all'estinzione del libretto, somma depositata dalla stessa odierna attrice opponente nell'ambito del processo esecutivo immobiliare n. 272/2014 RGE”.

§§§

Avverso tale sentenza _____ Emidia ha interposto appello con citazione tempestivamente notificata il 18.4.2019, censurando che il primo giudice si sia esclusivamente limitato a dare atto della cessazione della materia del contendere per effetto di detta declaratoria di improcedibilità della procedura esecutiva senza, per converso, preoccuparsi a tal punto – anche per il fatto di avere “*erroneamente ritenuto che la richiesta ex art. 2858 c.c. avanzata dall'esecutata (non debitrice) abbia costituito accertamento del diritto delle creditrici, senza considerare che la _____ ha versato le somme necessarie per la liberazione dell'immobile al solo fine di evitare la vendita e con riserva di ripetere quanto pagato una volta accertata l'illegittimità dell'esecuzione*” - di rendere doverosa “*pronunzia, pur nel perdurante interesse dell'esecutata opponente ad una pronuncia nel merito, sulla decisiva questione della legittimazione di Margherita e Giuseppina _____ ad agire esecutivamente nei confronti di Emidia _____ ai sensi degli artt. 602 e ss. c.p.c. e, in particolare, sull'eccepita invalidità e/o inopponibilità della cessione di credito del 2007 da _____ a _____ e sull'eccepita invalidità e/o inefficacia dell'ipoteca giudiziale del 1993 e della successiva iscrizione in rinnovazione del 2013*”; ditalchè il



Tribunale – si lamentava – non era addivenuto alla giusta *“condanna delle signore alla restituzione delle somme incassate in virtù di un’ipoteca nulla, inesistente e/o inefficace”*.

Deplora dunque la appellante che, anzitutto, il primo giudice non abbia saputo ben valutare che il versamento su libretto bancario intestato alla procedura esecutiva di detta somma di € 310.000,00 fosse stato *“effettuato al solo fine di evitare la vendita ingiusta (si ricorda che l’esecuzione non era sospesa), senza alcun intento solutorio e con riserva di ripetere quanto pagato una volta accertata, in sede di giudizio di merito, l’illegittimità dell’esecuzione. Il tutto risulta, inequivocabilmente, dal tenore testuale dell’istanza ex art. 2858 c.c., nonché dalle successive memorie difensive e dai verbali di udienza innanzi al G.E. (presenti nel fascicolo dell’esecuzione n. 272/2014 R.G.E.), da cui si evince, tra l’altro, il rifiuto delle somme da parte delle creditrici e la richiesta, avanzata dall’esecutata, di sospendere la procedura esecutiva in attesa dell’accertamento dell’estinzione della procedura n. 89/2000 R.G.E., ovvero della decisione sul merito dell’opposizione, considerando le somme versate alla stregua di una cauzione (cfr. verbale del 6 dicembre 2017 e successive memorie difensive)”*.

Ribadito pertanto il suo perdurante interesse ad una pronuncia nel merito della proposta opposizione, ne ha essa appellante riproposto i motivi, infatti deducendo:

- che andasse accolta la sollevata eccezione di prescrizione del credito portato in esecuzione *a fortiori* dopo che con ordinanza del 13.2.2019 (ovvero in epoca posteriore alla pronuncia della sentenza gravata da impugnazione) era stata formalmente dichiarata (sul presupposto che, in seguito alla proposizione sia di opposizione di terzo all’esecuzione sia di opposizione all’esecuzione nonché alla successiva suddetta ordinanza di sospensione del 22.3.2012, fosse mancata [?] la tempestiva introduzione di pedissequo giudizio di merito) l’estinzione ex art. 624, comma terzo, c.p.c. del suddetto procedimento di espropriazione immobiliare già iscritto al n. 89/2000 R.G., poiché *“Se è vero che la pendenza del processo esecutivo provoca un effetto interruttivo*



permanente della prescrizione del credito azionato, è anche vero che l'estinzione del processo per inerzia delle parti fa retroagire l'interruzione al primo atto introduttivo del giudizio e comporta l'inizio di un nuovo termine prescrizione a decorrere dalla data di tale atto, ossia, nel caso di specie, dal giorno 11 aprile 2000 (data di notifica del pignoramento ad istanza di

Conseguentemente, con l'estinzione della procedura esecutiva n. 89/2000 R.G.E., tutti i crediti vantati da _____ nei confronti di Ignazio Alì poi asseritamente ceduti alle _____ e da queste nuovamente e illegittimamente azionati nei confronti della _____ sono prescritti, essendo decorsi ben quattordici anni tra la notifica dell'atto introduttivo del giudizio estinto (il pignoramento dell'11 aprile 2000) e il successivo atto interruttivo basato sui medesimi crediti, ossia il precetto del 13 febbraio 2014. E la prescrizione del credito comporta l'estinzione dell'ipoteca del 1993 e l'illegittimità di quella in rinnovazione del 2013, poiché iscritta in forza di un titolo prescritto e a garanzia di un credito inesistente”,

- quanto alla “INVALIDITÀ E/O INOPPONIBILITÀ DELLA SCRITTURA PRIVATA DI CESSIONE DI CREDITO DEL 23/01/2007”, che questa – “che secondo una sua interpretazione testuale, alla luce della presunta volontà delle parti, può essere ricondotta allo schema della cessione di credito con surroga del cessionario nei diritti di garanzia spettanti al cedente, ricostruzione – questa - mai contestata da controparte” – “non è idonea a trasferire, in capo alle cessionarie del credito, la garanzia ipotecaria iscritta in favore del cedente _____ s.r.l. nel 1993, poiché non è stata eseguita l'annotazione a margine della formalità originaria, prevista con efficacia costitutiva del vincolo dal secondo comma dell'art. 2843 c.c.. Parimenti, in sede di rinnovazione dell'ipoteca, tra i soggetti “a favore” non sono state inserite le presunte nuove titolari del credito garantito, come si evince inequivocabilmente dalla relativa nota di iscrizione del 2013 (doc. n. 4 del fascicolo di primo grado). Da ciò discende che le signore Giuseppina e



Margherita non si sono mai surrogate nella garanzia reale, originariamente gravante sulla quota di 1/2 indiviso dell'immobile in S. Agata Li Battiati di proprietà del debitore Ignazio Ali e, conseguentemente, non hanno mai acquisito il diritto di agire in via esecutiva contro il terzo proprietario dell'immobile vincolato a garanzia del credito altrui, non essendo titolari di alcuna ipoteca: non di quella del 1993, in quanto non annotata di cessione ex art. 2843 c.c.; né di quella iscritta in rinnovazione nel 2013, poiché non figurano tra i soggetti "a favore" nella relativa nota di iscrizione",

- quanto infine alla **"INEFFICACIA, INESISTENZA E INVALIDITÀ DELLE IPOTECHE ISCRITTE SUL BENE PIGNORATO"** ancora una volta contestate, che l'originaria iscrizione ipotecaria del 22.12.93 - in forza della quale le due

avevano ritenuto di poter instaurare procedimento di espropriazione immobiliare contro il terzo proprietario - andasse ritenuta *"senz'altro inefficace e meramente cartolare in quanto cessata con la sentenza di divisione giudiziale del 2008 - trascritta PRIMA dell'iscrizione dell'ipoteca in rinnovazione e PRIMA del pignoramento - in virtù della quale l'immobile è pervenuto alla condividente assegnataria Emidia libero da ipoteche ai sensi dell'art. 2825, commi 4 e 5, c.c."*; e che parimenti inefficace fosse anche l'ipoteca iscritta in rinnovazione il 23.10.2013 sia perché *"iscritta contro la*

(soggetto non debitore) in forza di un titolo esecutivo (il decreto ingiuntivo del 1993) maturato solo contro Ali, per come rilevato anche dal G.E. dott. Lentano nella sua ordinanza del 27 marzo 2018 (doc. n. 16 del fascicolo di primo grado)", sia perché *"iscritta da soggetti (le*

prive della necessaria legittimazione attiva, stante l'inefficacia della cessione di credito del 2007 con cui le

sarebbero subentrate nelle ragioni di credito di

richiamata anche nel quadro D della nota di iscrizione in rinnovazione", sia ancora perché *"iscritta ben sei mesi dopo la trascrizione della divisione, in violazione dei più basilari principi che regolano gli effetti della priorità delle trascrizioni nell'ambito della pubblicità immobiliare"*, sia



infine perché “iscritta nel 2013, quando il credito che avrebbe dovuto garantire (portato da un decreto ingiuntivo del 1993, azionato con pignoramento del 2000), in assenza di atti interruttivi e a seguito dell'estinzione della procedura esecutiva n. 89/2000 R.G.E., era ormai prescritto”.

In dichiarata ragione di tutto quanto così riassunto concludeva essa Emidia chiedendo alla Corte adita di:”**1) accertare e dichiarare l'inesistenza, in capo alle signore Margherita e Giuseppina del diritto di procedere ad esecuzione forzata in danno della signora Emidia previo accertamento (i) dell'invalidità e/o inopponibilità della scrittura privata di cessione di crediti del 23 gennaio 2007, (ii) dell'inesistenza e/o l'inefficacia dell'ipoteca giudiziale iscritta il 22/12/1993 ai nn. 42831/5418 e della successiva ipoteca in rinnovazione iscritta il 23/10/2013 ai nn. 50812/4146, nonché (iii) della prescrizione dei titoli e dei crediti portati in esecuzione; 2) ordinare la cancellazione (a) dell'ipoteca giudiziale iscritta presso l'allora Conservatoria dei Registri Immobiliari di Catania (oggi Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare) il 22/12/1993 ai nn. 42831/5418, e (b) dell'ipoteca in rinnovazione iscritta presso l'Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Catania il 23/10/2013 ai nn. 50812/4146, nonché di ogni altra trascrizione ed iscrizione eseguita in forza e in virtù di crediti e titoli ormai prescritti; 3) condannare le appellate signore Margherita e Giuseppina alla restituzione all'appellante della somma di € 310.000,00, dalle prime incassata, ai sensi dell'art. 2858 c.c., per la liberazione dell'immobile da un'ipoteca nulla e/o inefficace, oltre interessi dalla data dell'incasso alla restituzione; 4) condannare, altresì, le appellate signore Margherita e Giuseppina al risarcimento del danno da responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.**

Costituitesi in contraddittorio, Margherita e Giuseppina hanno contestato la fondatezza dell'appello della



Comparse in udienza, le parti insistevano nelle rispettive posizioni, indi chiedendo concordemente che fosse fissata udienza di precisazione delle conclusioni. Raccolte le quali la causa era posta in decisione.

§§§

Quale che fosse la fondatezza da riconoscersi ai motivi di opposizione reiterati dalla con il suo atto di appello, deve infine consentirsi con il primo giudice che valenza affatto assorbente sia venuta a spiegare la suddetta declaratoria di improcedibilità dell'espropriazione immobiliare contro il terzo proprietario già instaurata, come in atti, nei confronti della odierna appellante.

Improcedibilità in realtà - ritiene la Corte – inesattamente ritenuta e dichiarata dal Giudice dell'Esecuzione che, nel limitarsi a considerare che la avesse (come premesso) “*versato una somma di denaro pari al montante ipotecario*”, non considerava tuttavia che l'eventuale accoglimento della sua opposizione fosse ben in grado – secondo quanto avvalorato dalla dottrina in materia - di determinare la caducazione della instaurata procedura di purgazione dell'ipoteca *de qua* ancorchè portata a compimento con l'assegnazione, agli aventi diritto, delle somme già depositate ai sensi dell'art. 792 cit.

Ciò per cui, nonostante l'istanza della di sospensione del procedimento di esecuzione fosse stata a suo tempo (con la summenzionata ordinanza del 13.2.2016) rigettata, poiché tuttavia decisivo al fine di stabilire le sorti finali della procedura di purgazione avrebbe detto Giudice dell'Esecuzione dovuto subordinare comunque il suo scrutinio di improcedibilità al definitivo rigetto, con sentenza irrevocabile, dell'opposizione in atti ex art. 615 c.p.c.

La diversa decisione del Giudice dell'Esecuzione avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnata dalla con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.: impugnazione che è mancata, dal che non può che farsi discendere – come va finalmente ribadito – che sia cessata la materia del contendere.

Ogni altra considerazione sarebbe oziosa. L'appello interposto in atti da Emidia deve essere dunque rigettato. Le spese del grado vanno fatte seguire alla



soccombenza e si liquidano – sulla base dei parametri ex D.M. 55/2014 e tenuto conto sia delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, sia dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore (che la riconduce allo scaglione da € 520.000,01 ad € 1.000.000,00) dell'affare posto in contenzioso, sia ancora della complessità e del numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate – nell'importo complessivo (sommando € 4.598,00 x fase studio + € 2.673,00 per fase introduttiva + € 3.822,50 x fase decisionale) di cui in dispositivo.

Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico della appellante soccombente dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1^{quater}, T.U. 115/2002.

P Q M

La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 4134/2018 del 19/10/2018 proposto da Emidia nei confronti di Margherita e Giuseppina con citazione del 18.4.2019 - così provvede:

- rigetta l'appello,
- condanna Emidia al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 11.093,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali come per legge nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA,
- dà atto della sussistenza a carico di Emidia dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1^{quater}, del T.U. 115/2002.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 10.12.2020.

Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)

